

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3753/89 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 1876/89 che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che gli importi compensativi monetari introdotti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1876/89 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3656/89<sup>(4)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3672/89<sup>(6)</sup>, ha stabilito le modalità di calcolo degli importi compensativi; che i corsi di cambio in contanti rilevati a norma del regolamento (CEE) n. 3153/85 nel periodo dal 6 al 12 dicembre 1989 per la peseta spagnola, la lira italiana e la dracma greca inducono, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1677/85, a modificare gli importi compensativi monetari applicabili alla Spagna; che tali corsi inducono, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1677/85, a modificare gli importi compensativi

monetari applicabili all'Italia per il settore dei cereali e alla Grecia per il settore dell'olio d'oliva, e ad adattare, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3153/85, gli importi compensativi monetari applicabili in Grecia per gli altri settori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1876/89 è modificato come segue:

- 1) La colonna «Spagna» delle parti 1ª, 3ª, 5ª, 7ª, e 8ª dell'allegato I è sostituita da quella che figura nell'allegato I del presente regolamento.
- 2) La colonna «Italia» della parte 1ª dell'allegato I è soppressa.
- 3) La colonna «Grecia» dell'allegato I è sostituita da quella che figura nell'allegato I del presente regolamento.
- 4) Gli allegati II e III sono sostituiti dagli allegati II e III del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 188 dell'1. 7. 1989, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 361 dell'11. 12. 1989, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

<sup>(6)</sup> GU n. L 358 dell'8. 12. 1989, pag. 28.